



---

## COMUNE DI PRATO

---

Determinazione n. **2114** del **22/09/2020**

**Oggetto: Rettifica bando per la concessione del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione dell'anno 2020. Abrogazione articoli riguardanti documenti da allegare alla domanda di contributo.**

Proponente:  
Sociale e Immigrazione

Unità Operativa proponente:  
Staff, Casa, Sanità, Contributi

Proposta di determinazione  
n. 2020/1093 del 18/09/2020

Firme:

- Sociale e Immigrazione



## **Il Dirigente**

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 2028 del 14/09/2020, con la quale sono state disposte modifiche al bando per la concessione del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione dell'anno 2020 per facilitare la presentazione della domanda delle persone con fragilità e priva di rete familiare, anche in considerazione dello stato attuale della situazione di emergenza covid 19, che ha reso necessario scaglionare gli appuntamenti degli utenti fragili, per l'aiuto alla compilazione;

Rilevato che, con la citata DD 2028/2020 è stata prorogata la scadenza dei termini di presentazione della domanda di contributo, nonché estensione dell'assistenza diretta, da parte degli uffici del Servizio Sociale e Immigrazione, a persone con comprovate fragilità per la compilazione on-line della domanda;

Dato atto che, in vigenza del bando, è pervenuta opposizione (depositata agli atti d'ufficio - prot. gen. 161292 del 10/09/2020) presentata da un cittadino, tramite proprio legale, in merito alla documentazione prevista dal bando, da allegare al momento della presentazione della domanda di contributo, relativamente alla sussistenza di possidenze all'estero, ritenuta di difficile produzione, indebita e superflua;

Rilevato che tale documentazione era stata prevista in adesione al DPR 445/2000, all'art. 3. c. 4. che prevede che stati, fatti, qualità personali di cittadini stranieri non comunitari debbano essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, tradotti e legalizzati;

Considerato che, la recente sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, del 20.07.2020 stabilisce invece, per fattispecie analoghe, che *"::il D.P.R. 445/00 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) raccolga al suo interno norme di rango primario e disposizioni regolamentari di rango secondario. In particolare l'art. 3 è norma di natura meramente regolamentare e come tale non può porsi in contrasto con le disposizioni di rango superiore (D. Lgs. 286/1998 e convenzioni internazionali) sopra richiamate in materia di parità di trattamento degli stranieri e di diritto dello straniero di accesso all'alloggio."*

Dato atto che la Legge Regione Toscana n. 2 del 2019, stabilisce che per accertare la presenza di diritti reali su immobili all'estero si possa ricorrere ai dati IVIE contenuti nell'ISEE dei richiedenti l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;

Visto il parere legale della Unità di Staff Avvocatura, che conferma la necessità di aderire all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato;

Ritenuto necessario accogliere l'indicazione giurisprudenziale, anche ai fini di evitare futuri contenziosi, che potrebbero allungare i tempi dell'erogazione dei contributi, mettendo addirittura a rischio la possibilità di poterli erogare, in quanto legati al finanziamento della Regione Toscana, per il quale è prevista la conclusione dell'iter istruttorio entro il 30.10.2020;

Considerato quanto sopra, ricorrendo pertanto all'istituto dell'autotutela, si ritiene di rettificare i seguenti articoli e commi del suddetto bando, abrogando le disposizioni inerenti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



la presentazione come allegato alla domanda della attestazione di assenza di possidenze all'estero formata nello Stato Estero tradotta e legalizzata, come segue:

- all'art. 2 sono abrogati i commi 3. e 4. ;
- all'art. 6 sono abrogati gli ultimi tre capoversi del comma 3;
- all'art. 11 è abrogato il comma 4;

Rilevato che, ai fini di dimostrare l'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, l'Amministrazione Comunale, potrà acquisire il dato relativo all'IVIE (Imposta valore Immobili all'estero) contenuto nella dichiarazione ISEE, e potrà procedere, anche a campione, a effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate e che pertanto è aggiunto un capoverso al suddetto bando come segue:

- all'art.2 comma 5, è aggiunto il seguente capoverso

*Ai fini della dimostrazione di presenza o assenza di diritti reali su beni immobili all'estero, sarà verificata l'attestazione ISEE, nelle parti contenenti i valori IVIE. L'A.C. si riserva ulteriori verifiche presso le autorità competenti.*

Rilevato che nel bando rettificato e allegato alla presente, si inseriscono le modifiche di cui D.D. 2028 del 14/09/2020, terzo periodo, comma 1, articolo 6, relativamente alla facilitazione alla compilazione delle pratiche per i cittadini fragili e i termini di scadenza del bando;

Ritenuto pertanto di approvare e ripubblicare il bando rettificato (allegato A al presente provvedimento e del quale costituisce parte integrante e sostanziale), che sarà pubblicato nelle stesse forme previste per il precedente bando, e fino al 15 ottobre p.v., per poter rispettare i termini e tempi di istruttoria e rendicontazione da inoltrare alla Regione Toscana, ossia il 30.10.2020, ai fini dell'erogazione del finanziamento oggetto del bando;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione, Dott.ssa Valentina Sardi;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

### **Determina**

1) di rettificare, in autotutela amministrativa, per le motivazioni espresse in narrativa, il bando comunale, pubblicato in data 30 luglio 2020 e tuttora in pubblicazione, per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/1998, secondo quanto di seguito riportato:

- art. 2: abrogati i commi 3. e 4. (documentazione possidenze estero);
- art. 6: abrogati gli ultimi tre capoversi comma 3. (documentazione possidenze estero);
- art. 11: abrogato il comma 4. (documentazione possidenze estero);
- art.2 comma 5: aggiunto un capoverso (Verifiche tramite IVIE)
- art. 6., comma 1, terzo periodo (facilitazione presentazione domanda)

2) di approvare il bando rettificato come da precedente punto 1), allegato A al presente provvedimento e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di modificare, di conseguenza, la domanda on line da compilare a cura dell'utente;

4) di pubblicare l'allegato A, indicato al precedente punto 2), all'Albo Pretorio del Comune di Prato e sul sito istituzionale internet del Comune di Prato, dando notizia dell'avvenuta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



rettifica sui siti web del Comune di Prato;

5) di dare atto che il bando rettificato sarà pubblicato fino al 15 ottobre 2020 per consentire di rispettare i termini di rendicontazione da presentare alla Regione entro il 30.10.2020, pena la perdita del finanziamento regionale alle richieste di contributo;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione, Dott.ssa Valentina Sardi;

7) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Prato.